AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 8/3/10

Spett.le FIOM CGIL

ALLA C.A DEL RESPONSABILE NAZIONALE DELL'UFFICIO SAS

MAURIZIO MARCELLI

Caro Maurizio, come d'intesa ti invio alcune brevi considerazioni sulle problematiche che scaturiscono dalla norma interpretativa di cui all'art. 6, comma 9-bis della L. 26/2/2010 n. 25.

La legge 247/07 prevedeva la possibilità di ottenere la estensione del beneficio della rivalutazione del periodo contributivo di comprovata esposizione al rischio da amianto per i lavoratori dipendenti: da aziende interessate dagli atti di indirizzo, esposti al rischio da amianto fino all'avvio delle azioni di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003; che avessero già presentato una domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; che non fossero già pensionati al 1.1.2008.

Abbiamo valutato la norma quale mera agevolazione probatoria concessa ad una determinata categoria di lavoratori esposti al rischio da amianto e non preclusiva di autonomi accertamenti giudiziari del diritto.

Ciò premesso abbiamo preso atto della la vicenda dell'annullamento del d.m. 12/3/2008 e della nota Inail 19/5/2008, attuativi della citata L. 247/2007, conseguito al ricorso promosso dall'AEA innanzi al Tar Lazio, che, con sentenza n. 5750/2009 ha dichiarato illegittimi i citati provvedimenti, per eccesso di delega, nella parte in cui restringevano la platea dei beneficiari ai soli dipendenti di 15 imprese dislocate sul territorio nazionale escludendo, peraltro, tutti i dipendenti delle aziende e reparti che, pur interessati dalle direttive ministeriali, non avevano ottenuto il riconoscimento della patita esposizione sino a tutto il 31/12/1992.

Fa seguito al provvedimento giurisdizionale, tutt'ora gravato di appello innanzi al consiglio di Stato la norma interpretativa in esame, che testualmente recita: " E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi".

E' vero che si tratta, più che di una norma interpretativa, di una disposizione affatto nuova, che introduce alla data del 30/6/2010 un vero e proprio termine di decadenza per la presentazione del curriculum, naturalmente nei confronti di coloro che non vi abbiano ancora provveduto entro il termine - questo solo acceleratorio - di 365 giorni inizialmente previsto nel decreto annullato in parte qua dalla nota sentenza del Tar Lazio; che introduce, inoltre, con la pretesa di interpretare, surrettiziamente un termine prima non contemplato dalla norma interpretata, giacche l'art 1 comma 20 della L. 24/12/2007 n. 247 non limitava affatto la estensione dei benefici delle direttive ministeriali alle sole aziende nei cui confronti era stata attestata la esposizione al rischio da amianto sino a tutto il 1992.

E' chiaro, dunque, che vi sono dei problemi di costituzionalità della norma, sebbene corre l'obbligo di ribadire ancora una volta che è comunque consentito di proporre controversia per l'accertamento della esposizione qualificata anche ai lavoratori non interessati dalle direttive del Ministero del Lavoro nei termini previsti dalla norma interpretativa.

La vicenda della impugnativa del decreto innanzi al Consiglio di Stato, d'altronde, potrebbe chiudersi con una mera presa d'atto della disposizione interpretativa, ove ritenuta costituzionalmente legittima, ovvero, più auspicabilmente, con la rimessione della norma alla Corte Costituzionale da parte dello stesso Consiglio di Stato.

Rimane da affrontare il problema di chi sia stato collocato in pensione in forza della normativa previgente rispetto alla norma interpretativa, e, segnatamente, dei lavoratori riammessi al beneficio della estensione automatica della rivalutazione contributiva a seguito della sentenza del Tar: quei lavoratori, ove non abbiano maturato autonomamente il diritto a pensione subiranno la revoca del beneficio.

Il percorso naturale di contestazione della norma in esame è quello del ricorso alla Corte Costituzionale: sarà quindi ipotizzabile, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma, una azione risarcitoria contro lo Stato Italiano per coloro che perderanno il diritto a pensione già acquisito.

Cordialità

(avv. Massimiliano Del Vecchio)

Cod. Fisc. DLV MSM 67E13 LO49K Partita IVA 01884730738
Taranto - via Polibio 75 - Tel. 099 7387552 - Fax 099 7329987